

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 966/AV2 DEL 27/07/2015**

Oggetto: Convenzione con il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila per attività di tirocinio di formazione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 533 dell'8/7/2015 con la quale, tra l'altro, cessa l'incarico del Direttore Generale dell'ASUR Marche e la DGRM n. 534 dell'8/7/2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste.

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 - Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa di riferimento

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione

Il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila con nota pervenuta per e-mail in data 09.07.2015, acquisita con prot. AV2 n. 134961 del 10.07.2015, chiede di stipulare una Convenzione con l’ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Le vigenti disposizioni normative in materia di tirocini di formazione e orientamento possono riassumersi:

- Art. 6 della legge 19.11.1990, n. 341, in materia di “formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi”, in particolare in attuazione dell’art. 1, comma 15, della legge 14.01.1999, n. 4 “Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica”;
- Art. 6 del D.Lgs 30.12.92 n. 502 “rapporti tra SSN e Università”;
- L. 24.06.1997, n. 196, art. 18, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”;
- D.M. 25.03.1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 196/97”;
- D.M. 3.11.1999 n. 509, ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” come modificato dal DM 22.10.2004, n. 270;
- Circolare n. 92 del 15.07.1998 del Ministero del Lavoro Direzione Generale Impiego recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.03.1998”;
- Direttiva n. 2 dell’1.08.2005 del Dipartimento delle Funzioni Pubblica – Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, ad oggetto “Tirocini di formazione e orientamento”;
- D.Lgs 9.04.2008, n. 81 ad oggetto “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ai sensi delle disposizioni citate, si riepilogano i principali obblighi in capo alle parti contraenti:

- L’Azienda, in qualità di soggetto ospitante:
 - > Accoglie gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, universitari e di scuole di specializzazione universitaria/master;

- > Individua il numero massimo degli allievi da avviare al tirocinio di formazione e orientamento che non può superare, in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del DM n. 142/98;
- > Individua un Responsabile aziendale per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.
- L'Università, in qualità di soggetto promotore:
 - > Assicura i tirocinanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25.03.1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
 - > Designa un tutore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.
 - > Trasmette ai soggetti individuati dalla normativa copia della convenzione e del progetto formativo e di orientamento.
 - > Predispose il progetto formativo contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

La realizzazione pratica del tirocinio è subordinata, quindi, alla stipula di apposita convenzione tra l'Azienda e l'Università così come previsto nel DM n. 142 del 25.03.1998 (art. 4, comma 2 "Tutorato e modalità esecutive" e allegato "schema di convenzione"), che disciplina dettagliatamente i tirocini definendo gli obblighi dei soggetti (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

L'ASUR – Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio, intende accettare la richiesta del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha la validità di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con

l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione".

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla Fase Istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente dell'Unità Operativa F.F
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98 E DELLA LEGGE 148 DEL 14/09/2011) PER STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila Prof.ssa Maria Grazia Cifone, nata a Caracas (Venezuela) il 5.11.1956, domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università, autorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05.07.2012;

E

L'ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano -, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l'1/05/1960, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra;

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 e dalla legge 148 del 14/09/2011.
- che l'Università degli Studi dell'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 – Oggetto

1.1 La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

1.2 L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 148 del 14/09/2011, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98. In particolare non possono essere attivati tirocini presso Aziende che non hanno dipendenti.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, neolaureati e neodiplomati del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), per la durata massima predetta, anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al termine degli studi

1.3 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Azienda mette a disposizione del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 - Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall'Azienda (risultante dal predetto Progetto)

2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Azienda ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 1, contenente:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'Azienda ospitante ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n. 2.3 che precede, sottoscritto dall'Azienda ospitante, dall'Università e dallo stagista per adesione ed accettazione.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dall'Azienda, secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa.

Art.3 - Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi nel caso di neolaureati/neodiplomati e di 12 mesi per gli studenti. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 18 mesi. La durata viene specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede relativo ad ogni tirocinante.

La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del decreto n. 142/98.

3.2 E' consentita, per giustificati motivi, la richiesta da parte del tirocinante di una interruzione temporanea dello stage, comunque non superiore a n°. 2 settimane consecutive, previa comunicazione al Soggetto Promotore e Ospitante, ferma restando la durata complessiva del tirocinio come prevista nel progetto formativo individuale.

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 "Obblighi del lavoratore".
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell'Azienda ospitante (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- inviare alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente o al Settore Orientamento Tutorato e Placement dell'Università degli Studi di L'Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l'Azienda, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.4 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi dell'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.5 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda e per l'Università degli Studi dell'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

L'Azienda potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel progetto formativo), secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.

Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza della ricerca svolta e dei risultati raggiunti.

3.6 L'Azienda ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008. L'Azienda ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Art.4 - Coperture assicurative

4.1 L'Università degli Studi dell'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi dell'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 5 - Comunicazioni

Il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. L'Azienda per delega che l'Università degli Studi dell'Aquila le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento, ai sensi della norma vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio dello stage/tirocinio al centro per l'impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neo-laureati.

Art. 6 - Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di l'Aquila.

Art. 7 - Trattamento dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8 - Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 - Decorrenza della presente Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 10 - Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

Data, li _____

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Maria Grazia Cifone)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)